



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001508/P

Del 22/12/2015 13 43 45

Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della VI, V e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della Lingua dei segni in Regione Campania” Reg. Gen. 192

Ad iniziativa dei consiglieri Flora Beneduce, Armando Cesaro, Ermanno Russo, Maria Grazia Di Scala, Michele Schiano di Visconti, Monica Paolino, Gianpiero Zinzi

Depositata in data 18 dicembre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame
V e II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 22 DIC. 2015

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della Lingua dei segni in Regione Campania."

Ad iniziativa della Consigliera Flora Beneduce - firmatari Armando Cesaro, Maria Grazia Di Scala, Monica Paolino, Michele Schiano di Visconti, Ermanno Russo, Giampiero Zinzi

FLORA BENEDUCE

ARMANDO CESARO

ERMANNO RUSSO

MARIA GRAZIA
DI SCALA

MICHELE SCHIANO
DI VISCONTI

MONICA PAOLINO

GIAMPIERO ZINZI

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 192



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La proposta di legge regionale ha come finalità il riconoscimento, nel territorio della Campania, della Lingua dei Segni (LIS) quale strumento per l'inserimento e l'integrazione delle persone sordomute o con disabilità auditiva nella famiglia, nella scuola e nella comunità nonché come strumento di accessibilità alla rete dei servizi.

La proposta risponde alle finalità indicate nell'articolo 3 della Costituzione che, proclamando la pari dignità sociale e l'uguaglianza di fronte alla legge di ogni cittadino senza distinzione di condizioni personali e sociali, sancisce *l'impegno di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona e la sua partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale delle comunità.*

Aderisce alle indicazioni dell' Europa; la LIS ha avuto un riconoscimento al più alto livello con due risoluzioni del Parlamento europeo, una nel 1988 e l'altra nel 1998, e con la risoluzione dell'Unesco resa a Salamanca il 15 maggio 2001, in cui all'articolo 21 si legge che *«le politiche educative devono tener conto delle differenze individuali e delle diversità delle situazioni. L'importanza del linguaggio dei segni come mezzo di comunicazione per i sordi ad esempio, dovrà essere riconosciuta e bisognerà assicurare l'accesso a tutti i sordi all'istruzione anche per mezzo di questo linguaggio. In considerazione dei bisogni particolari delle persone sorde in materia di comunicazione, può essere più appropriato provvedere alla loro istruzione in scuole specializzate o in classi o unità speciali in seno a istituti ordinari».* Aderisce altresì ai principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata in Italia dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

Il Parlamento, nonostante siano state depositate diverse proposte di legge per il riconoscimento della LIS su tutto il territorio, ad oggi, non ha varato alcuna norma in materia. La proposta di legge assume pertanto, una importanza rilevante nel confermare la posizione della regione Campania nel percorso di miglioramento delle condizioni di benessere e di integrazione sociale delle persone con disabilità uditive.

Nel merito i primi tre articoli precisano finalità, i obiettivi e i destinatari. L'azione regionale è regolamentata all'art. 4, mentre il successivo art. 5 demanda alla Giunta regionale il compito di emanare il regolamento di attuazione. E' introdotta all'art. 6 una disposizione specifica di salvaguardia a tutela della salute delle persone con disabilità uditive. A seguire le norme di chiusura: Valutativa, Finanziaria e di Entrata in vigore.



Consiglio Regionale della Campania

Relazione Tecnico – Finanziaria

Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione delle presente legge per l'anno in corso, pari a € 300.000// si provvede mediante prelievo delle somme iscritte nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma 1 (Fondi di riserva) dello stato previsionale della spesa per l'anno finanziario 2015. Per i prossimi esercizi finanziari si provvederà con appositi stanziamenti.

Floris
A L
gust
Leopoldo
Al



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 1
Finalità**

1. La Regione Campania, nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, promuove ogni forma di prevenzione, diagnosi anche precoce, cura della sordità e rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sordomute alla vita collettiva.
2. La Regione Campania, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e ne promuove l'acquisizione e l'uso nella comunicazione, nell'educazione e nell'accesso all'informazione.

**Art. 2
Obiettivi**

1. La Regione Campania promuove il riconoscimento della LIS al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita.
2. La Regione, adotta misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali.

**Art. 3
Destinatari**

1. Sono destinatari della presente legge le persone sordomute e le persone con disabilità uditiva in generale e le loro famiglie.

**Art. 4
Azione regionale**

1. La Regione, promuove e favorisce l'uso della LIS attraverso azioni dirette quali:
 - a) favorire la ricerca e garantire l'utilizzo delle tecnologie disponibili per il recupero delle capacità uditive;
 - b) agevolare il supporto formativo delle persone sia impiantate sia protesizzate, così come l'insegnamento della LIS nelle scuole primarie e secondarie, anche attraverso attività di sostegno e servizi specialistici, al fine di rendere effettivo per i sordomuti l'adempimento dell'obbligo scolastico e il perseguimento delle successive scelte di istruzione, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
 - c) prevedere la facoltà per gli enti locali di utilizzare la LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;



Consiglio Regionale della Campania

- d) sostenere forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali e universitari volte ad incrementare l'uso della LIS;
- e) garantire alle persone sorde, attraverso l'uso della LIS, l'interazione con la pubblica amministrazione, con le strutture sanitarie e in sede di giudizio penale, civile, amministrativo e tributario, la piena comprensione e l'espressione della propria volontà.

Art. 5

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento di attuazione, su proposta dell'assessore regionale competente, previo parere obbligatorio della commissione consiliare permanente.
2. Il regolamento reca le disposizioni per l'attuazione delle azioni previste dalla presente legge, i criteri di ripartizione degli stanziamenti individuati a legislazione vigente.
3. Il regolamento reca altresì:
 - a) disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
 - b) modalità e tempi per l'organizzazione di corsi gratuiti per l'apprendimento della lingua italiana orale e scritta per giovani e adulti non udenti italiani ed immigrati residenti in Italia;
 - c) modalità di utilizzo della LIS e delle tecniche, anche informatiche, idonee a favorire l'accesso all'informazione e la comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde in ambito scolastico, universitario e post-universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;
 - d) modalità di promozione in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;
 - e) modalità di utilizzo della LIS e di tutte le tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, agli eventi ed ai luoghi aperti al pubblico, della cultura e del tempo libero;
 - f) procedure, per il cittadino riconosciuto non udente ai sensi della normativa vigente, di essere dotato, in alternativa al dispositivo medico DTS (dispositivo telefonico per sordi), di un dispositivo fax e di avvalersi di un numero gratuito per le emergenze attivo su tutto il territorio regionale al fine di segnalare situazioni di pericolo o emergenza;
 - g) procedure per effettuare progetti di ricerca anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, a livello nazionale ed internazionale, per realizzare le finalità di cui alla presente legge;
 - h) procedure per l'attivazione, in occasione di grandi eventi, di postazioni LIS con l'ausilio della Protezione civile della Regione Campania per consentire alle persone non udenti di ricevere tutte le informazioni utili;
 - i) disposizioni dei metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6 Tutela della salute

1. La Regione garantisce l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, promuovendo l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici nonché le tecnologie atte a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sordomute e con disabilità uditiva in genere.
2. La Regione adotta le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sordomute e con disabilità uditiva in genere, nella LIS e con sistemi di sottotitolazione.
3. La Regione incentiva, anche attraverso l'attivazione di appositi sportelli presso le aziende sanitarie locali (AASSLL) la formazione di equipe di sostegno alle famiglie con figli sordi e alle persone sorde, nelle quali le figure mediche siano affiancate da esperti, siano essi sordi o udenti, con specifiche competenze sul deficit uditivo in ambito psicologico, linguistico, educativo e giuridico, in grado di guidare le famiglie e le persone sorde nel rispetto e nell'accettazione della sordità e nei diversi percorsi opzionabili.
4. La Regione promuove l'attuazione di interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Art. 7 Norme di attuazione

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta il regolamento di attuazione di cui all'art. 4.

Art. 8 Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione delle presente legge pari ad € 300.000// si provvede mediante prelievo delle somme iscritte nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) dello stato previsionale della spesa per l'anno finanziario 2015.
2. Per i prossimi esercizi finanziari si provvederà con appositi stanziamenti.

Art. 9 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.